



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CHIETI

In composizione monocratica in persona del Dr. Camillo Romandini, in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. /15 tra:

che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

- Opponentì -

CONTRO

BANCA , in persona del l.r. pro tempore, elett.te
dom.ta in che la rappresenta e
difende giusta procura in calce all'atto di precetto

- Opposta -

Conclusioni: come da verbale in atti

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente depositato,
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto fondato sul mutuo ipotecario per € 130.000,00
agli stessi concesso con atto per notar in data 26.3.2010 e con cui veniva loro
intimato il pagamento in favore della banca mutuante odierna opposta della complessiva somma di €
137.326,66 a titolo di debito residuo alla data del dicembre 2014 .



A sostegno della opposizione, gli opposenti adducevano in via preliminare la nullità del precetto opposto per indeterminatezza del credito ex adverso dedotto essendo stato lo stesso quantificato in modo del tutto diverso sia con due racc. a breve termine l'una dall'altra con cui veniva anche comunicata la decadenza dal beneficio del termine che, da ultimo, proprio con il precetto.

Nel merito ed in via principale, eccepivano altresì la nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo, essendo stati pattuiti un tasso di interesse di mora ed una remunerazione in caso di anticipata risoluzione del contratto in violazione della l. 108/06 ex art. 644 c.p.c., ovvero la nullità parziale del contratto per violazione del disposto degli artt. 1325,1346, 1284 c.c. e 117 comma IV del T.U.B. . In ogni caso , chiedevano la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti e subendi per la illegittima segnalazione presso le banche dati da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa.

Nel costituirsi in giudizio, la contestava preliminarmente le avverse eccezioni di nullità del precetto risultando la prova del credito per tabulas come da certificazione notarile, eccependo a sua volta la mancata prova da parte degli opposenti dei pagamenti effettuati e, quindi, degli effetti estintivi del credito vantato da essa opposta.

Contestava, altresì, la opposizione anche nel merito, avendo l'istituto applicato in modo corretto tutte le condizioni contrattualmente previste e non avendo mai fatto superato il tasso soglia. In sostanza, essa si era comportata secondo buona fede e correttezza sussistendo la morosità dei debitori fin dal lontano 2012.

Concludeva, pertanto, chiedendo rigettarsi la opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa.

Respinta implicitamente la istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo, la causa veniva istruita con prove documentali e con una ctu. contabile all'esito della quale alla udienza del 17.7.2017, sulle conclusioni dei difensori delle parti, veniva rimessa a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La opposizione domanda attorea merita accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.



Va preliminarmente respinta la eccezione preliminare sollevate dalla difesa delle parti oppONENTI in punto della indeterminatezza del credito portato dall'atto di precetto, risultando lo stesso dalla documentazione costituita dal contratto di mutuo ipotecario e dal relativo piano di ammortamento oltre che dalla certificazione notarile. Va anche evidenziato che gli oppONENTI non hanno a loro volta fornito la prova degli avvenuti pagamenti in maniera superiore a quanto dovuto, essendosi limitati a proporre una eccezione generica al riguardo avendo, invece, provveduto a contestare solo le clausole pattizie ed il tasso soglia applicato alla banca.

Quanto, invece, alle altre questioni inerenti la dedotta nullità del contratto di mutuo, va premesso che questo Ufficio in persona del sottoscritto G.I. si è già rinetutamente espresso in materia di usura bancaria (da ultimo sentenza 20.2.2017 nel proc. Civile n. 1794/14 a cui si fa espresso richiamo) operando come da giurisprudenza anche di legittimità la netta distinzione tra usura originaria e quella c.d. "sopravvenuta" pervenendo alla determinazione per cui, in caso di quella originaria, che va ovviamente calcolata evitando la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora e non tenendo conto dell'aumento del punto 2.1. come indicato dalla Banca d'Italia la cui statuizione non ha certamente valore normativo per il Giudice nella determinazione del superamento del tasso soglia, e con eliminazione di tutte le altre spese ed accessori diversi da quelle previste per legge e per tasse ed imposte, dal superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione deriva come conseguenza la nullità della pattuizione degli interessi e la gratuità del mutuo (Cass. 350/13).

Rileva altresì il Giudicante che ai fini del calcolo del predetto tasso soglia debba tenersi conto anche della spesa per assicurazione qualora esso sia ricollegato al mutuo stesso e, soprattutto, anche della prevista penale in caso di estinzione anticipata del mutuo, dovendosi fare necessariamente riferimento al momento della promessa di pagamento con relativa assunzione di responsabilità da parte del debitore in caso di risoluzione del contratto, in aderenza alla nuova formulazione dell'art. 644 c.p. (per tutte Trib. Pescara 28.11.2014).

Ben conosce peraltro il Giudicante il diverso orientamento per il quale comunque la dedotta ed accertata nullità della clausola determinativa degli interessi di mora non potrebbe vanificare la applicabilità dei



diversi interessi corrispettivi la cui funzione ontologica è del tutto diversa, così come ben conosce il diverso orientamento per cui il tasso soglia dovrebbe tenere conto di quanto statuito dalla Banca d'Italia, ma a tali diverse soluzioni il Giudice non ritiene di aderire.

Altrettanto non ritiene di aderire alla diversa tesi pure prospettata dalla difesa della parte opposta per cui non debba tenersi conto della penale per estinzione anticipata del mutuo essendo essa solo eventuale.

Ne deriva che, nel caso di specie, il ctu. ha rilevato come, alla stregua delle clausole contrattuali, calcolandosi il TAEG ipotizzando che i mutuatari fossero inadempienti con riferimento alla rata n. 25, scaduta in data 31.5.2012, in ragione della esatta coincidenza tra il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e conseguente decadenza dal beneficio del termine con risoluzione anticipata, il tasso soglia sia stato superato già al momento della pattuizione essendo pari all'8,151% rispetto a quello di legge dell'8,040%.

Ciò detto, eliminato ogni interesse, tenuto conto del mutuo effettivamente erogato pari ad € 130.000,00, nonché di quanto effettivamente versato, ne residua un credito in favore della banca opposta di € 108.033,00, somma che gli opposenti devono pagare alla predetta banca.

L'accoglimento della opposizione comporta la inefficacia dell'atto di precetto limitatamente alla maggior somma precettata ferme restando le altre somme per spese e competenze legali ed oneri accessori su detta minor somma accertata a titolo di debito residuo.

Va respinta la domanda risarcitoria in quanto non sostenuta da alcuna prova e non essendo in contestazione la effettiva fondatezza della segnalazione effettuata da parte della banca del nominativo degli odierni opposenti, certamente morosi all'atto della operata segnalazione.

Le spese di ctu. vanno poste a carico della convenuta opposta mentre quelle legali, in ragione della parziale soccombenza della banca vanno, poste a carico della banca medesima nella misura del 50% con compensazione tra le parti del residuo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla opposizione all'atto di precetto proposto da

ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:



- In parziale accoglimento della opposizione, accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di mutuo di € 130.000,00 stipulato con atto per notar del 26.3.2010, rep racc. per la pattuizione di interessi di mora e di una remunerazione in caso di risoluzione anticipata del contratto in violazione alla L. 108/06 e, per l'effetto, accerta e dichiara che alcun interesse e remunerazione di alcun genere sono dovuti alla banca opposta oltre a quelle previste per legge;
- Ridetermina, quindi, la somma ancora dovuta dagli opposenti alla banca opposta da parte degli opposenti della somma di € 108.033,00 oltre spese e competenze di precetto;
- Dichiara, pertanto, la parziale inefficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente alla maggior somma precettata;
- Rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli opposenti;
- Pone definitivamente a carico della opposta delle spese di ctu.;
- Condanna la opposta alla rifusione in favore degli opposenti del 50% delle spese e competenze del presente giudizio che, per l'intero, liquida quanto alle prime in € 786,00 e, per competenze, in € 2.430,00 per la fase dello studio, € 1.550,00 per quella introduttiva, € 5.400,00 per quella della trattazione ed € 4.050,00 per quella decisoria oltre accessori di legge, compensando l'ulteriore 50% tra le parti.
- Chieti, 21.8.2017

Il Giudice estensore
dr.C.Romandini

